CAMERA DEI DEPUTATI N. 780

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPADOLA

Presentata il 25 novembre 1963

Disposizioni a favore degli insegnanti non di ruolo di storia dell'arte

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 20 giugno 1956, n. 613, relativa alla modificazione dell'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1188, concernente l'istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici, non poteva ovviamente prevedere i conseguenti riflessi, qualora l'insegnamento predetto fosse stato affidato ad insegnanti non di ruolo.

Quando, infatti, un incaricato o supplente di storia dell'arte viene assegnato ad una cattedra di ruolo (tre corsi completi dello stesso istituto, con obbligo di completamento in corsi aggiunti o in classi collaterali) spetta al medesimo il trattamento di cattedra per 12 ore settimanali di insegnamento, fino al massimo di 16 ore.

Qualora l'insegnante non di ruolo venga invece nominato in tre od anche quattro corsi di due o più istituti, egli sarà retribuito in relazione alle ore di insegnamento effettivamente svolte in diciottesimi.

È noto che le cattedre di ruolo di storia dell'arte sono in verità pochissime, in quanto la maggior parte dei licei classici comprende un solo corso di ruolo ed al massimo due, tanto è vero che si è sentita la necessità di riconoscere, ai fini giuridici, con la legge 30 gennaio 1962, n. 25, agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio, tutto il servizio da essi prestato come incaricati fino alla loro assunzione in ruolo.

Una ingiusta sperequazione di trattamento viene quindi a crearsi tra gli insegnanti non di ruolo assegnati ad un posto costituente cattedra, i quali fruiscono del trattamento economico di cattedra con 12 od al massimo con 16 ore di insegnamento, ed i colleghi, meno fortunati, che sono assegnati a posti non costituenti cattedra, i quali per poter fruire del relativo trattamento economico devono svolgere almeno 18 ore settimanali di lezione.

La presente proposta di legge, qualora venisse approvata, risolverebbe il problema di una benemerita categoria di insegnanti, i quali si sobbarcano a maggiori fatiche e disagi ed affrontano spese considerevoli per il costo dei viaggi necessari per accudire allo stesso insegnamento in istituti ubicati in sedi diverse.

L'aggravio economico della presente legge sarebbe modestissimo e potrebbe trovare copertura nei normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli insegnanti non di ruolo di storia dell'arte nei licei classici è attribuito il trattamento di cattedra, qualora siano stati nominati in tre corsi completi dello stesso o di più istituti. I predetti insegnanti sono tenuti a completare l'orario nella stessa materia fino a 16 ore settimanali, nei corsi collaterali e nelle classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale.